



LEGGE REGIONALE N.11/2001

DDG ARPAV N.3/2008

DEFINIZIONI ED OBIETTIVI GENERALI
PER LA REALIZZAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI
IMPATTO ACUSTICO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 8 DELLA
LQ N. 447/1995

INDICE

Presentazione	2
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA).....	2
Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)	4
Valutazione di Impatto Acustico (VIA)	5
Valutazioni specifiche su ecosistemi.....	5
Articolo 01: Campo di applicazione della DPIA.....	6
Articolo 02: Campo di applicazione della VPCA.....	6
Articolo 03: Modalità di presentazione della DPIA	6
Articolo 04: Procedure semplificate.....	8
Articolo 05: Tecnico competente	10
Articolo 06: Sistemi di Gestione Ambientale.....	10

Presentazione

La documentazione in materia di impatto acustico - prevista dalla LQ n. 447/95 - può essere classificata sulla base dello specifico scenario acustico che deve essere analizzato; sono previste in particolare due tipologie generali di documentazione:

- Documentazione previsionale di impatto acustico (**DPIA**) (art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95);
- Valutazione previsionale di clima acustico (**VPCA**) (art. 8 comma 3 della LQ n. 447/95).

Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA)

La documentazione previsionale di impatto acustico (**DPIA**) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera - ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione - allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi.

La **DPIA** deve consentire:

- la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente la **DPIA** dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

La valutazione dovrà essere riferita a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai ricettori od aree maggiormente esposte e/o maggiormente vulnerabili. La valutazione dovrà riguardare anche gli effetti generati dalle emissioni rumorose del traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività e dalle prevedibili emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, ancorché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

La **DPIA** dovrà stabilire se la realizzazione della nuova opera (intesa come nuova costruzione o ampliamento di una esistente) e/o l'esercizio della nuova attività avverrà

nel rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente. Qualora, ancora in fase progettuale, la **DPIA** dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite considerati, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma, la cui realizzazione costituirà condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'utilizzo dell'opera e/o all'esercizio della nuova attività.

Ai fini della valutazione dovranno essere considerati anche i ricettori - intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone - non ancora realizzati ma per i quali alla data di presentazione della **DPIA** sia già stata rilasciata autorizzazione. In tal caso il comune dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione dei suddetti ricettori.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite, ai fini del perseguimento degli obiettivi generali di tutela indicati dalla LQ n. 447/95, si raccomanda che le amministrazioni comunali, preso atto delle valutazioni riportate nella **DPIA**, abbiano cura di impartire opportune prescrizioni atte ad evitare:

- che le nuove opere/attività possano determinare il superamento dei valori di qualità di cui all'articolo 7 della LQ n. 447/95, valutati sul tempo a lungo termine, in corrispondenza delle aree nelle quali i suddetti valori siano già rispettati prima della realizzazione dell'opera o dell'avvio dell'attività;
- che le nuove opere/attività possano determinare un incremento dei livelli sonori, valutati sul tempo a lungo termine, nelle aree di quiete individuate ai sensi dell'articolo 3 del DL n. 194/05.

Scopo della **DPIA** è dimostrare la compatibilità della nuova opera/attività rispetto alla normativa acustica vigente; qualora la **DPIA** dimostri un potenziale non rispetto dei limiti, ciò costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della **DPIA** riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore.

Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCA)

La valutazione previsionale di clima acustico (**VPCA**) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell'opera, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un'area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

Per clima acustico si intende l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato. La valutazione deve essere riferita a tutta l'area sulla quale sarà realizzata la nuova opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza di ricettori sensibili.

Nel caso in cui l'opera in progetto determinasse una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la **VPCA** dovrà considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Attraverso la **VPCA** si dovrà stabilire se il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Nella valutazione dovranno essere considerati anche gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della **VPCA** ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine; in tal caso l'ente locale dovrà fornire il supporto e le informazioni necessarie alla caratterizzazione delle suddette opere/attività.

Qualora la **VPCA** dimostrasse un potenziale non rispetto dei limiti considerati l'amministrazione comunale potrà:

- negare la concessione del permesso;
- prescrivere modifiche al progetto atte ad evitare la presenza di ricettori in aree con valori acustici superiori ai limiti;
- prescrivere la realizzazione di dispositivi di mitigazione acustica passivi o attivi a protezione dei ricettori, in modo da riportare i livelli sonori presso i ricettori al di sotto dei limiti prescritti;

- concedere il permesso di costruire e contestualmente prevedere un piano di bonifica acustica delle sorgenti che determinano il superamento dei limiti, individuando i soggetti responsabili della realizzazione del piano di bonifica ed i soggetti che ne dovranno sostenere i costi ed indicando i tempi per la realizzazione; la realizzazione delle opere previste nel piano di bonifica dovrà comunque essere completata prima del rilascio del certificato di agibilità per le opere in progetto.

Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della **VPCA**.

Valutazione di Impatto Acustico (VIA)

Contestualmente alla verifica dei livelli di rumorosità che caratterizzano un'area può risultare opportuno effettuare specifiche valutazioni (anche al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 8 della LQ n. 447/95) sulle sorgenti - già esistenti - le cui emissioni concorrono al raggiungimento della rumorosità che caratterizza il territorio indagato.

Il documento "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95" allegato al presente provvedimento riporta le indicazioni e le modalità specifiche che devono essere adottate per l'elaborazione della **VIA** riferita alle diverse categorie di sorgenti di rumore; le suddette indicazioni si applicano ai casi in cui risulta necessario produrre una valutazione di impatto acustico, relativa ad un'opera già esistente e/o per la quale le eventuali modifiche, ampliamenti o potenziamenti non apportano significative alterazioni alla rumorosità ambientale che caratterizza il territorio indagato.

Valutazioni specifiche su ecosistemi

I criteri ed i metodi di valutazione indicati nel documento allegato al presente provvedimento sono finalizzati alla caratterizzazione dell'impatto delle sorgenti di rumore sugli ambienti, con riferimento alla fruizione umana. Quando si tratti di valutare gli effetti del rumore sugli ecosistemi o su singole specie biologiche - nei casi in cui si debba garantirne una elevata protezione - può rendersi necessario utilizzare parametri e metodi di valutazione diversi, basati sulle più aggiornate conoscenze scientifiche in materia.

Articolo 01: Campo di applicazione della DPIA

La **DPIA** deve essere redatta e prodotta alle Autorità competenti, conformemente a quanto indicato all'articolo 3 seguente, preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di modifiche, anche di orario, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate agli utilizzi sotto elencati e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
2. strade tipo: A, B, C, D, E, F così classificate dal DL n. 285 del 30.04.02;
3. ferrovie e sistemi di trasporto su rotaia;
4. strutture adibite ad attività produttive;
5. strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
6. circoli privati con impianti o macchinari rumorosi;
7. pubblici esercizi con impianti o macchinari rumorosi;
8. discoteche;
9. strutture adibite ad attività sportive o ricreative.

Articolo 02: Campo di applicazione della vPCA

La **vPCA** deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire relativo alle seguenti tipologie di opere:

9. Scuole, asili nido, ospedali, case di cura, case di riposo e parchi pubblici urbani ed extraurbani;
10. Insediamenti residenziali prossimi alle opere 1) - 9) di cui all'articolo 1 precedente.

Articolo 03: Modalità di presentazione della DPIA

Nei casi - rientranti fra quelli elencati all'articolo 1 - di opere che sono soggette, sulla base della vigente normativa, a Valutazione di Impatto Ambientale, gli enti locali e l'ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter di VIA previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una **DPIA** secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.

Nei casi - rientranti fra quelli elencati all'articolo 1 - di opere/attività che sono soggette ad autorizzazione da parte di organi istituzionali sovraordinati, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti locali e l'ARPAV, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nel corso dell'iter autorizzativo,

richiedono la presentazione di una **DPIA** secondo i criteri indicati nel presente provvedimento.

Nei casi, rientranti fra quelli elencati all'articolo 1, di opere soggette ad autorizzazione edilizia, la **DPIA** deve essere prodotta:

- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del Permesso di costruire, o contestualmente alla presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività;
- contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità di opere edilizie o di altro provvedimento comunale che abilita all'uso delle strutture edilizie. Qualora la **DPIA** sia già stata prodotta in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, deve essere aggiornata ed integrata all'atto della domanda di autorizzazione all'agibilità, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto, e delle varianti intervenute in corso d'opera.

Nei casi - rientranti fra quelli elencati all'articolo 1 - di attività soggette ad autorizzazione comunale, provinciale o regionale, la **DPIA** deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Qualora la **DPIA** sia stata già prodotta - in occasione della presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività e/o in occasione della presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità - deve essere aggiornata ed integrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività, in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, relative alle sorgenti di rumore, che non erano disponibili in fase di progetto.

Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della dichiarazione di inizio attività, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una **DPIA** effettuata con una procedura semplificata riportando le informazioni indicate all'articolo 4 seguente. Contestualmente alla presentazione della documentazione effettuata in modo semplificato dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree

maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:

- nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i ricettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
- nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei ricettori presenti sul territorio e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);
- le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su ricettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.

I Comuni devono prevedere nel proprio regolamento di disciplina della attività rumorose - di cui all'articolo 6 della LQ n. 447/95 - l'obbligo di produrre la **DPIA** prima dell'inizio dell'attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici, che comportino modifiche significative alle emissioni sonore, per le attività, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di specifiche autorizzazioni.

Articolo 04: Procedure semplificate

La documentazione relativa alle **DPIA** o alle **VPCA** può essere redatta con modalità semplificata nei seguenti casi:

- per le **DPIA** relative alle attività (ad esclusione degli impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva) che i) non impiegano macchinari o impianti rumorosi o operazioni comunque rumorose, ii) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione materiale o carico-scarico merci, iii) non inducono aumenti di flussi di traffico e che iv) non inducono rumorosità di tipo antropica, sarà sufficiente produrre documentazione riportante almeno le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'opera o attività e indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree più vicine all'opera in progetto;
- classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i ricettori di cui al punto precedente;
- considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

Il procedimento semplificato non può essere adottato per le **DPIA** riferite a ricettori o aree inserite nella classe acustica prima dal piano di zonizzazione acustica comunale; il comune o le autorità competenti potranno comunque stabilire con adeguati provvedimenti condizioni diverse per l'utilizzo di procedure semplificate.

- per le **DPIA** - prodotte contestualmente alle domanda per il rilascio dei permessi indicati all'articolo 3 precedente - nei casi in cui non siano ancora disponibili informazioni relative alle sorgenti di rumore o attività previste dal progetto, sarà sufficiente produrre documentazione riportante almeno le seguenti indicazioni:
 - individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
 - indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
 - indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
 - rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai ricettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
 - descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che sarà interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.

Richiamando quanto indicato nell'articolo 3, si ravvisa la necessità di aggiornare ed integrare la **DPIA** all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività in modo da tenere conto delle informazioni aggiuntive, una volta disponibili, relative alle sorgenti o attività rumorose.

- per le **VPCA** - in assenza di sorgenti di rumore e nel caso di aree o fabbricati in progetto posti i) esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto e ii) a distanze da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico - sarà sufficiente produrre documentazione riportante almeno le seguenti indicazioni:
 - descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione ed indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei ricettori od aree maggiormente esposte di progetto;
 - classificazione acustica dell'area dove è individuata l'iniziativa edilizia e delle aree limitrofe;
 - considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e gli ambienti abitativi indagati.

Il procedimento semplificato non può essere adottato nei casi in cui:

- la **VPCA** sia riferita a ricettori o aree inserite nella classe acustica prima dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- la **VPCA** sia riferita a ricettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela (siti sensibili quali ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, etc...) inseriti nelle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto.

Il comune o le autorità competenti potranno comunque stabilire con adeguati provvedimenti condizioni diverse per l'utilizzo di procedure semplificate.

Articolo 05: Tecnico competente

La documentazione tecnica (**DPIA**, **VIA**, **VPCA**) deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della LQ n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, della normativa regionale e dalle deliberazioni Arpav in vigore.

Articolo 06: Sistemi di Gestione Ambientale

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale la documentazione in materia di impatto acustico prevista dal proprio sistema di gestione ambientale potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della LQ n. 447/95 solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico del presente provvedimento.